

1. Indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione degli enti di cui al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

Prima dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell’iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l’indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”, fermo restando che l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Enti del Terzo Settore esentati dagli obblighi contenuti nell'art. 12 D.lgs. 117/2017 (art. 12 D.lgs. 117/2017) [16 gennaio 2018]

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice del Terzo Settore ("CdTS"), le organizzazioni di volontariato ("ODV"), le associazioni di promozione sociale ("APS"), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali non sono obbligate a inserire nella propria denominazione l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" ai sensi dell'art. 12 CdTS.

Resta peraltro ferma per gli enti sopra citati - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo – la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".